Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 novembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 25 NOVEMBRE 1981:

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **665.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **666.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **667.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **668.**

Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

LEGGE 15 ottobre 1981, n. **669.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 25 NOVEMBRE 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Montaione della provincia di Firenze.

(5581)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 25 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 16 novembre 1981.

(6713)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 663.

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionalità della situazione di carenza di disponibilità abitative nonché al rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'art. 35, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'art. 24 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'art. 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi i cui interventi siano stati appaltati nel rispetto dei termini prefissati.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la somma di lire 5.200 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, rientri e le altre entrate previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.

Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'articolo 16 della citata legge.

La comunicazione di cui al n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui la regione è tenuta nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti e dei comuni interessati, va effettuata entro 30 giorni dalla predisposizione da parte della stessa regione dei programmi e delle relative localizzazioni.

Le regioni sono tenute ad espletare i bandi di concorso previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, integrato dall'art. 13-*ter* della legge 15 febbraio 1980, n. 25, entro il termine di un anno dall'approvazione dei programmi previsti dal numero 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal precedente comma del presente articolo. Qualora la regione non provveda, si applica l'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, così come modificato dal settimo comma dell'art. 5 del presente decreto.

I fondi di cui ai precedenti commi che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

Art. 2.

Il CER ripartisce nel biennio 1982-83 la somma di lire 1.000 miliardi per la realizzazione, a mezzo di convenzioni, di alloggi con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dei piani di zona, tra i comuni ed i consorzi di comuni appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato.

All'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 500 miliardi a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e, quanto a lire 500 miliardi, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Un'aliquota pari al 30 per cento di detto stanziamento è riservata ai coniugi che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano superato il trentesimo anno di età o ad anziani che, alla stessa data,

abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificati ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.000 miliardi previsto per il biennio 1982-83.

In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari al 30 per cento del limite massimo di mutuo, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83, con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al sesto comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Art. 3.

Per la realizzazione di un programma di acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, o consorzi di comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi, secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità del fondo di cui all'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del CER il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-1984. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire. Fino al 31 dicembre 1984 sono applicabili per i programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni del nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Il CER determina le aree metropolitane in cui realizzare programmi organici di edilizia residenziale pubblica e stabilisce annualmente la dimensione minima di ogni intervento. L'esecuzione di tali interventi e di quelli di edilizia convenzionata, attuata mediante l'utilizzazione dei fondi degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere affidata in concessione, mediante convenzione, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o consorzi misti nazionali o dei Paesi della Comunità europea, od in compartecipazione, che risultino idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più comuni.

Nel rilascio della concessione è data preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizie che siano parte integrante di programmi a sviluppo pluriennale della durata non inferiore a cinque anni.

Per gli interventi previsti nel presente articolo la revisione dei prezzi, in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilita all'atto della convenzione di cui al primo comma del presente articolo, in misura forfettaria, con riguardo esclusivamente al periodo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Le concessioni di cui al presente articolo sono conferite dalle amministrazioni e dagli enti destinatari dei fondi dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Ove le amministrazioni o gli enti di cui al comma precedente non provvedono entro dieci mesi a decorrere dalla data della loro individuazione, la competenza è trasferita al CER che è tenuto a provvedere nei successivi trenta giorni.

Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione da affidarsi secondo le modalità previste nei precedenti commi.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.

La lettera *f*) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *f*) determina le quote, per un importo non superiore all'uno per cento, dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare complessivamente all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e studi nel settore dell'edilizia residenziale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data ».

La lettera *b*) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli interventi di edilizia agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente ».

All'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) i contributi già impegnati per interventi di edilizia agevolata a qualsiasi titolo revocati dall'amministrazione ».

L'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette ».

Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.

All'ottavo comma dell'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora i mutui siano concessi per la costruzione dell'abitazione i fondi sono destinati anche alla corresponsione di contributi agli istituti di credito mutuanti, in modo tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole decade dal finanziamento ed il CER entro il trentesimo giorno successivo provvede a ripartirlo tra le altre regioni ».

Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che fun-

ge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.

In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera *h*), e 10, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.

Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accreditі di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'art. 35, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Per i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che nei casi di cui all'art. 9 della medesima legge, le concessioni e le autorizzazioni a costruire possono essere rilasciate in assenza di programma pluriennale di attuazione approvato o su aree non comprese nel programma, quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona o in piani di lottizzazione convenzionati;

d) conformi al programma pluriennale di attuazione adottato dal comune, ma non ancora approvato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Art. 7.

Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima.

Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

c) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

d) la modifica della destinazione d'uso degli immobili solo se comporti l'esecuzione di opere di trasformazione degli immobili medesimi.

Per gli interventi di cui ai commi precedenti, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base della determinazione degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento di formazione del provvedimento di concessione urbanistica, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per gli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici esecutivi.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche alle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il termine previsto dal primo comma è elevato a centoventi giorni.

I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 9.

Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per le esigenze proprie, del coniuge e dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adem-

pia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

Gli oneri di costruzione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non possono in nessun caso superare il 10 per cento del costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

Art. 10.

Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori di immobili destinati ad uso di abitazione nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al presente articolo è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.

L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2, 6, 7 e 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1, 3, 4 e 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore a quello complessivo del nucleo familiare del beneficiario del provvedimento di rilascio, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. A tal fine il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi da lui presentata.

Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di improcedibilità della istanza.

Il beneficiario del provvedimento di rilascio che intenda opporsi alla fissazione della nuova esecuzione deve assolvere con le medesime modalità all'onere dell'attestazione dei redditi propri e dei familiari con lui conviventi.

In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.

Art. 11.

L'istanza di cui al primo comma del precedente articolo 10 deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quella di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 10 almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato, o, se questa cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre i venti giorni da tale data. Ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché i documenti e le attestazioni ritenuti necessari a sostenerla; di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere agli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza alla controparte. Questa, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le eventuali deduzioni e produzioni del locatore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Il pretore determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente anche in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione e del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 12.

Qualora il giorno della esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore.

Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Qualora il pretore non si pronunci nei trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al primo comma del presente articolo, l'esecuzione si intende fissata allo scadere del sessantesimo giorno decorrente dalla data di deposito dell'istanza anzidetta.

Le disposizioni dei precedenti commi e degli articoli 10 e 11 del presente decreto non si applicano alle locazioni relative agli immobili la cui ultimazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1976.

Art. 13.

Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.

Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettono al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti.

La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.

In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.

Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quale risiedono le famiglie da sistemare.

I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco o al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio della offerta stessa.

Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata, nonché, rispettivamente, il prezzo ed il canone mensile.

Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.

Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50 per cento.

Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.

Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.

Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 14.

Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al sindaco ed al prefetto competenti l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano disponibili nonché delle altre di cui si prevede il conseguimento della disponibilità in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

Il trenta per cento delle unità immobiliari indicate nel comma precedente rimangono a disposizione ai fini delle assegnazioni previste dall'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Art. 15.

Per l'assegnazione in locazione degli immobili indicati negli articoli 13 e 14 del presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata, è costituita, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta dal prefetto, dal questore, dal sindaco o da loro delegati. Per gli adempimenti di carattere istruttorio la commissione può avvalersi delle strutture e del personale della prefettura o del comune.

La commissione procede preliminarmente alla formulazione di criteri per l'assegnazione in locazione degli alloggi, tenendo comunque conto dei seguenti elementi:

1) che gli interessati non dispongano nel comune o nei comuni vicini di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

2) che gli interessati non abbiano già ottenuto e rifiutato l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

3) della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo del medesimo;

4) che lo sfratto non sia stato disposto per morosità.

Ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi gli interessati devono produrre documentata istanza, con allegati i provvedimenti da cui risulti la data in cui deve essere eseguito lo sfratto, rivolta al sindaco del comune nel cui territorio viene eseguito lo sfratto stesso.

Il possesso dei requisiti richiesti può essere comprovato con dichiarazione resa sotto responsabilità personale del dichiarante, nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'assegnazione è effettuata dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo mediante comparazione fra le domande presentate fino al momento in cui di volta in volta la commissione stessa si riunisce.

Gli immobili acquistati dal comune a norma dell'articolo 13 del presente decreto nonché gli immobili messi a disposizione da parte degli enti ed istituti di cui all'art. 14 del presente decreto, e quelli offerti dai privati, devono essere dati in locazione dai rispettivi proprietari ai soggetti indicati dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo. Il rapporto di locazione è regolato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Gli alloggi che si rendano disponibili dopo la prima assegnazione possono essere riutilizzati per i medesimi fini dalla autorità che ne aveva disposto l'assegnazione nel rispetto delle procedure e con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 16.

All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ROGNONI — DARIDA — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1981, n. **664**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (scritture sistematiche ausiliarie di magazzino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, è abrogato con effetto dal 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale ».

Art. 3.

All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d*) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati ».

Art. 4.

Alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo:

« Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera *d*) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto ».

Art. 5.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 1° gennaio 1983 se i limiti indicati nell'art. 3 sono stati superati negli anni 1980 e 1981. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1982 se gli stessi limiti sono superati nei due periodi d'imposta antecedenti a quello in corso a tale data.

Le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1981 se nell'anno 1980, ovvero nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla predetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, i ricavi e le rimanenze sono risultate superiori rispettivamente a dieci miliardi e a quattro miliardi di lire.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Approvazione di nuove condizioni di polizza e definizione del campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore e la definizione del campo di applicazione dei tassi di premio relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, approvate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 15 dicembre 1980;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3 regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c e 3 regolanti la riattivazione;

Art. 2.

Il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3 autorizzate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980, alla predetta società, viene definito come segue: « i predetti tassi di premio sono applicabili alle seguenti polizze »;

1) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizioni che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

2) polizze suppletive ad integrazione delle polizze base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vità verificatosi fino a quella data;

3) polizze per contratti in forma collettiva e comunque per affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti;

4) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età a scadenza o al termine del differimento non sia inferiore a 60 anni se di sesso maschile, e non inferiore a 55 anni se di sesso femminile.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6695)

DECRETO 6 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e delle opzioni, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa 11R - RIV, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 11R - RIV;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa 13J - RIV, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 13J - RIV;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6520)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 3, EU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale crescente annualmente del 4,5% composto, pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa 3/E, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 4,5% composto, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 3/EUC, relativa all'assicurazione mista a premio unico di un capitale crescente annualmente del 4,5% in progressione geometrica pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e con controassicurazione;

tariffa 3/EC, relativa all'assicurazione mista, a premio annualmente crescente dal 4,5% composto, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di sua premorienza, e con controassicurazione dei premi pagati;

condizioni di polizza della tariffa 3/E comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento;

condizioni di polizza della tariffa 3/EC comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento;

condizioni di polizza della tariffa 3/EU;

condizioni di polizza della tariffa E/EUC.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6699)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di due clausole di rivalutazione delle prestazioni integrative e di condizioni di polizza regolanti l'assicurazione delle indennità di licenziamento presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due « clausole di rivalutazione delle prestazioni » da applicare a contratti per l'assicurazione delle indennità di licenziamento rispettivamente per contratti di nuova emissione e per contratti in portafoglio, integrative delle condizioni di polizza delle tariffe di assicurazione delle indennità di licenziamento approvate con i decreti ministeriali del 19 giugno 1942 e n. 7186 dell'11 febbraio 1971;

Viste le clausole di rivalutazione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due clausole di rivalutazione delle prestazioni, secondo un'aliquota che tiene conto del valore del tasso ufficiale di sconto, integrative delle condizioni di polizza delle tariffe di assicurazione delle indennità di licenziamento, approvate con i decreti ministeriali del 19 giugno 1942 e n. 7186 dell'11 febbraio 1971, da applicare rispettivamente a contratti di nuova emissione ed a contratti in portafoglio, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6511)

DECRETO 6 novembre 1981.

Assoggettamento della Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza depositata in data 20 ottobre 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Montenapoleone, 27, nonché il collegamento della stessa società con la Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, quale società collegata con la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Montenapoleone, 27, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'escrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6773)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 1981.

Valore e caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1981, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tali francobolli all'impianto idroelettrico di São Simão - Brasile e allo schema idrico di High Island - Hong Kong;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1523 del 14 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli, nel valore unico da L. 300, appartenenti alla serie ordinaria « Il lavoro italiano nel mondo » e dedicati all'impianto idroelettrico di São Simão - Brasile e allo schema idrico di High Island - Hong Kong.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: venti esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, con il formato carta di mm 25,4 × 30, nei quali sono riportate le denominazioni delle località in cui le opere sono state realizzate; colori: per il francobollo riproducente l'impianto idroelettrico di São Simão, azzurro intenso; per quello riproducente lo schema idrico di High Island, rosso.

Comuni ai due francobolli sono le leggende « LAVORO ITALIANO NEL MONDO », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 143

(6584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1981.

Nuovo prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 del regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1938, che istituisce un nuovo denaturante generale degli spiriti e ne determina il prezzo;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1979, concernente la modifica del prezzo del predetto denaturante generale;

Ritenuta la opportunità di adeguare il prezzo del denaturante generale degli spiriti all'aumentato costo delle materie prime, nonché di quelli di produzione e di trasporto;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti, di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1938, è fissato in L. 1.600 (milleseicento) per ogni litro per le spedizioni e le consegne effettuate dal laboratorio chimico denaturanti dello Stato a partire dal 1° dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6731)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3216/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3217/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3218/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3219/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3220/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3221/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3314/80 per quanto concerne i termini relativi alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3222/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, relativo ad una quarta vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3223/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3224/81 della commissione, dell'11 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 324 *del* 12 *novembre* 1981.

(313/C)

Regolamento (CEE) n. 3225/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune (1982)

Regolamento (CEE) n. 3226/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3227/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3228/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3229/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3230/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3231/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dello olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3232/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3233/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 3234/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/81 che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 3235/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che autorizza il Regno Unito a permettere per la campagna viticola 1981/1982 un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 3236/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 3237/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1842/81 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 3238/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 3239/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3240/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3241/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3242/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3243/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3244/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 325 *del* 13 *novembre* 1981.

(314/C)

Regolamento (CEE) n. 3245/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione.

Regolamento (CEE) n. 3246/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l'India.

Pubblicati nel n. L 328 *del* 16 *novembre* 1981.

(315/C)

Regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3248/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3249/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3250/81 della commissione, del 12 novembre 1981, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 16 novembre 1981, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 980/81.

Regolamento (CEE) n. 3251/81 della commissione, del 12 novembre 1981, relativo alla fornitura di riso a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3252/81 della commissione, del 12 novembre 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3253/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3254/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3255/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che porta deroga al regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte dell'organismo di intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 3256/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3257/81 della commissione, del 13 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 14 *novembre* **1981.**

(316/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 41/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1957, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 39/1981 del 30 ottobre 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Tenuto conto dell'assestamento dei cambi e dei prezzi europei che confermano l'assetto riscontrato in occasione del provvedimento C.I.P. n. 39/1981;

Considerata la necessità di riconoscere ora lo scarto residuo fra i ricavi medi ex-raffineria per riequilibrare le condizioni di economicità degli operatori nazionali rispetto a quelli europei;

Considerate le tensioni che si stanno manifestando sul mercato del riscaldamento anche a causa di fattori stagionali;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del giorno 25 novembre 1981 i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

Gasolio

Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:

I.F. compresa	L./mc	349.515
I.F. esclusa . . .	»	333.215
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA inclusa . . .	L./lt	456
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa, IVA esclusa	»	374,38

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse:

Gasolio e prodotti assimilabili . . .	L./mc	333.215
Petrolio e prodotti assimilabili . .	»	317.940
Olio combustibile viscosità a 50°C fluidissimo fino a 3°E e prod. assimil. . . .	L./tonn	357.000

I prezzi franco raffineria del gasolio e del petrolio da riscaldamento comprensivi di imposta di fabbricazione, sono fissati rispettivamente in L./mc 349.515 e L./mc 327.940.

Restano invariati tutti gli altri prezzi e le disposizioni citati nel provvedimento n. 39/1981 del 30 ottobre 1981.

Roma, addì 24 novembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(6800)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 9 novembre 1981. Norme sanitarie per l'importazione in Italia di conigli vivi dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 giugno 1972 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 26 luglio 1972, recante norme sanitarie per l'importazione di conigli e dei loro prodotti ai fini della prevenzione della mixomatosi;

Vista la legge 12 aprile 1973, n. 222 relativa alla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottata a Parigi il 13 dicembre 1968;

Visto l'art. 252 del codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

Considerato che l'intensificarsi e il diversificarsi delle importazioni dei conigli ha determinato una crescita del rischio di introdurre nel territorio nazionale malattie contagiose della specie;

Ritenute inadeguate le garanzie e le condizioni zoosanitarie all'importazione previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto urgente e necessario adottare misure più efficaci per salvaguardare la sanità del patrimonio cunicolo nazionale e per assicurare il benessere dei conigli in importazione durante il trasporto;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di conigli vivi destinati direttamente al macello o destinati all'allevamento (riproduzione, produzione della carne) o a qualsiasi altro scopo è subordinata a preventiva autorizzazione sanitaria da rilasciarsi dal Ministero della sanità su domanda degli interessati inoltrata per il tramite delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 2.

Nella domanda di cui al precedente art. 1 il richiedente deve precisare:

a) il nome e la ragione sociale della ditta importatrice, l'ubicazione dell'allevamento o del macello di destinazione;

b) il paese di provenienza.

Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale deve accertare che l'importatore disponga di impianti e di attrezzature idonee dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 3.

I conigli destinati all'allevamento (riproduzione, produzione della carne) devono essere contrassegnati all'origine con apposite marche recanti il numero di immatricolazione o una sigla di riconoscimento dell'allevamento di provenienza; le marche o la sigla di riconoscimento devono essere riportate sul certificato sanitario di scorta.

Art. 4.

Per essere ammessi all'importazione i conigli devono essere accompagnati da un certificato di origine e sanità rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello di cui all'allegato 1. Il certificato, costituito da un solo foglio, deve essere rilasciato il giorno del carico degli animali spediti verso l'Italia, riferirsi ad un unico speditore ed a un unico destinatario e deve essere redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese di origine.

Il certificato deve essere presentato in esemplare originale numerato ed ha la validità di dieci giorni a partire dalla data del rilascio.

I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dall'art. 45 del vigente regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sul certificato sanitario di origine che accompagnerà le carni fino a destinazione.

Qualora una partita di conigli presentata al confine con unico certificato sanitario debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello di cui all'allegato 1.

Art. 5.

Il trasporto dei conigli può essere effettuato per strada, per ferrovia e a mezzo di aereo o di nave.

I mezzi di trasporto devono essere costruiti ed attrezzati in modo da consentire la sicurezza e il benessere degli animali conformemente alle norme stabilite dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottata a Parigi il 15 dicembre 1968 e resa esecutiva con legge 12 aprile 1973, n. 222.

Gli autoveicoli immatricolati in Italia devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 38 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I carri ferroviari e gli autoveicoli adibiti al trasporto di conigli da macello, prima di essere inoltrati dal confine di entrata al macello di destinazione, devono essere convenientemente piombati a cura degli uffici veterinari di confine con un sigillo recante l'indicazione relativa all'ufficio che ha effettuato l'operazione.

Art. 6.

I conigli destinati all'allevamento (riproduzione, produzione della carne) possono essere inoltrati direttamente all'allevamento di destinazione ove devono sottostare ad un periodo di osservazione di giorni otto, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 49 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Il medesimo periodo di osservazione è previsto anche nel caso in cui gli animali sostino, prima della distribuzione, negli impianti dell'importatore.

I conigli destinati alla macellazione devono essere inoltrati direttamente ai macelli pubblici o privati indicati nelle preventive autorizzazioni sanitarie ministeriali ed essere ivi abbattuti entro e non oltre 72 ore dall'arrivo.

Nel caso di trasporto a mezzo ferrovia, i carri ferroviari devono essere avviati dal confine di entrata soltanto a macelli pubblici o privati raccordati direttamente con la ferrovia.

Di ogni spedizione di conigli i veterinari di confine devono dare comunicazione telegrafica al servizio veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio e al veterinario responsabile dell'ispezione delle carni nel macello di destinazione, a spese degli interessati.

Art. 7.

I veterinari addetti all'ispezione delle carni nei macelli di destinazione sono responsabili dell'integrale applicazione delle disposizioni dirette a garantire l'abbattimento dei conigli da macello importati e devono:

a) provvedere che all'atto dello scarico degli animali sia attuato il controllo sull'integrità dei sigilli apposti sui carri ferroviari e sugli autoveicoli dagli uffici veterinari di confine;

b) informare, per i provvedimenti di competenza, il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di ogni irregolarità o inconveniente riscontrati, come pure del mancato arrivo degli animali spediti dal confine;

c) annotare su apposito registro di carico e scarico, per ogni spedizione, il numero dei conigli introdotti, il Paese di provenienza e il giorno dell'avvenuta macellazione;

d) trattenere agli atti d'ufficio i certificati sanitari di scorta almeno un anno.

Art. 8.

Sono fatte salve le disposizioni delle convenzioni veterinarie bilaterali nelle quali sono disciplinati gli scambi di conigli.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il quarantesimo giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 novembre 1981

p. *Il Ministro*: ORSINI

CERTIFICATO SANITARIO PER CONIGLI VIVI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO L'ITALIA (1)

Certificato n. . . . . .

Paese esportatore: . . . .
Ministero: . . . .
Ufficio che rilascia il certificato: . . . .

I - Numero degli animali: . . . .

II - Categoria degli animali: riproduzione, produzione della carne, macello (2);

III - Identificazione degli animali: contrassegno, marche: . . . .

IV - Provenienza degli animali:
Gli animali hanno soggiornato nel territorio del Paese esportatore da almeno 6 mesi prima della spedizione, o se di età inferiore, fino dalla nascita.

V - Destinazione degli animali:
Gli animali sono spediti da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
a mezzo di: (3) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore: . . . . . .
Nome e indirizzo del destinatario: . . . . . .

VI - Informazioni sanitarie:
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

1) sono stati visitati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;
2) dimorano da almeno 15 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 km, non si sono verificati durante lo stesso periodo casi di malattie trasmissibili alla specie;
3) la località di origine e di provenienza è indenne per un raggio di 50 km, da mixomatosi da almeno 6 mesi;
4) lo Stato di origine è indenne da tularemia;
5) I conigli non sono stati trattati con sostanze ad azione ormonale o antiormonale, naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico nè con altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana; l'eventuale somministrazione di antibiotici e di altri farmaci — qualora trattisi di animali da macello — è stata interrotta almeno 7 giorni prima della spedizione verso l'Italia.

VII - La validità del presente certificato è di giorni 10 a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . il . . . . .

Firma del veterinario ufficiale
. . . . (5)

Timbro ufficiale

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero degli animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, nave o aereo provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Per i carri ferroviari e gli autoveicoli indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome.
(4) La data del carico deve coincidere con quella del rilascio.
(5) Indicare in modo leggibile nome e cognome del veterinario.

(6732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 l'esplosivo denominato « Galletta Degdn 2 » che la società Dinamite intende produrre nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella 1ª categoria - gruppo *B* - dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(6769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 20 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1198,30	1198,30	1198,15	1198,30	1198,25	1198,25	1198,20	1198,30	1198,30	1198,30
Dollaro canadese	1011,10	1011,10	1011 —	1011,10	1011,25	1011,05	1011,48	1011,10	1011,10	1011,10
Marco germanico	533,65	533,65	534 —	533,65	534,07	533,60	533,70	533,65	533,65	533,65
Fiorino olandese	488,25	488,25	488,50	488,25	488,50	488,20	488,30	488,25	488,25	488,25
Franco belga	31,89	31,89	31,94	31,89	31,92	31,90	31,908	31,89	31,89	31,90
Franco francese	211,40	211,40	211,90	211,40	211,60	211,35	211,42	211,40	211,40	211,40
Lira sterlina	2285,80	2285,80	2287 —	2285,80	2286,25	2285,75	2285 —	2285,80	2285,80	2285,80
Lira irlandese	1892,80	1892,80	1895 —	1892,80	1894,40	—	1895,50	1892,80	1892,80	—
Corona danese	165,66	165,66	165,98	165,66	165,83	165,65	165,75	165,66	165,66	165,70
Corona norvegese	206,50	206,50	206,60	206,50	206,66	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50
Corona svedese	217,61	217,61	217,60	217,61	217,62	217,60	217,68	217,61	217,61	217,65
Franco svizzero	666,18	666,18	666,95	666,18	666,25	665,20	664,40	666,18	666,18	665,20
Scellino austriaco	76,004	76,004	76,18	76,004	76,13	76 —	75,99	76,004	76,004	76 —
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,58	18,60	18,16	18,55	18,70	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	12,476	12,476	12,47	12,476	12,48	12,45	12,478	12,476	12,476	12,47
Yen giapponese	5,469	5,469	5,48	5,469	5,47	5,45	5,468	5,469	5,469	5,46
E.C.U.	1307,46	1307,46	—	1307,46	—	—	1307,46	1307,46	1307,46	—

Media dei titoli del 20 novembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,450
» 5,50 % » » 1968-83	85,400
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,025
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,125
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	99,075
» » » » 1- 5-1980/82	98,875
» » » » 1- 6-1980/82	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,825
» » » » 1- 7-1980/82	98,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,875
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,575
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
» » » » 1-10-1980/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	97,925
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,725
» » » 12 % 1- 4-1982	96,875
» » » 15 % 1- 1-1983	94,575
» » » 12 % 1-10-1983	86,400
» » » 12 % 1- 1-1984	84,475
» » » 12 % 1- 4-1984	84,125
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1198,25
Dollaro canadese	1011,29
Marco germanico	533,675
Fiorino olandese	488,275
Franco belga	31,899
Franco francese	211,41
Lira sterlina	2285,40
Lira irlandese	1894,15
Corona danese	165,705
Corona norvegese	206,53
Corona svedese	217,645
Franco svizzero	664,79
Scellino austriaco	75,997
Escudo portoghese	18,65
Peseta spagnola	12,477
Yen giapponese	5,468
E.C.U.	1307,46

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Masi Torello

Con deliberazioni della giunta regionale, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione del comune a fianco delle stesse deliberazioni indicato. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione n. 3729 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 10301/7433 nella seduta del 27 ottobre 1981): comune di Masi Torello (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1980, n. 64);

deliberazione n. 3730 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 10302/7434 nella seduta del 27 ottobre 1981): comune di Masi Torello (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1980, n. 63).

(6711)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto commissariale 29 ottobre 1981 il decreto del prefetto della provincia di Bolzano 30 luglio 1935, n. 1593/R/Gab., con cui al sig. Cristiano Demetz, nato a S. Cristina il 12 luglio 1883, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato a decorrere dalla data del predetto decreto, limitatamente alla sottoindicata persona. In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Andreas Hermann Demez, nato a Bressanone il 13 dicembre 1962, residente ad Ortisei, in via Cuca n. 62, viene ripristinato, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 18 settembre 1981, nella forma tedesca di Demetz. Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del predetto decreto commissariale all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V del decreto ministeriale medesimo.

Con decreto commissariale 29 ottobre 1981, il decreto del prefetto della provincia di Bolzano 30 luglio 1935, n. 1953/R/Gab., con cui al sig. Cristiano Demetz nato a S. Cristina il 12 luglio 1883, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato a decorrere dalla data del predetto decreto, limitatamente alla sottoindicata persona. In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.na Claudia Demez, nata a Selva Gardena il 25 giugno 1955 e residente ad Ortisei in via Cuca n. 62, viene ripristinato, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 18 settembre 1981, nella forma tedesca di Demetz. Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del predetto decreto commissariale all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V del decreto ministeriale medesimo.

Con decreto commissariale 29 ottobre 1926, il decreto del prefetto della provincia di Bolzano 30 luglio 1935, n. 1593/R/Gab., con cui al sig. Cristiano Demetz, nato a S. Cristina il 12 luglio 1883, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato a decorrere dalla data del predetto decreto, limitatamente alla sottoindicata persona. In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Josef Anton Demez, nato a S. Cristina il 12 gennaio 1921, residente ad Ortisei, via Cuca n. 62, viene ripristinato, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 18 settembre 1981, nella forma tedesca di Demetz. Gli effetti del predetto provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Hofer Emilia, nata ad Ortisei il 25 gennaio 1920. Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del predetto decreto commissariale all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V del decreto ministeriale medesimo.

(6643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 1° agosto 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como 30 aprile 1981, n. 28311/6, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessanta posti di sostituto, bandito con ordinanza 18 febbraio 1980, numero 19712/6.

(6416)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 agosto 1981, n. 276/81 San/Bs, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1977, così costituita:

Presidente:

Mauri rag. Fiorenza, funzionario direttivo amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Chiesa dott.ssa Angela, funzionario medico del servizio medico provinciale di Milano;

Piardi prof. Andrea, primario della divisione di chirurgia e ortopedia del presidio ospedaliero U.S.S.L. n. 38 in Gardone Val Trompia (Brescia);

Giustina prof. Gianni, docente incaricato di patologia medica presso l'Università di Milano;

Leccia rag. Gennaro, funzionario direttivo amministrativo del servizio medico provinciale di Brescia;

Tenchini dott. Ugo, medico condotto del comune di Nave (Brescia).

Segretario:

Lumina rag. Gianfranco, funzionario direttivo amministrativo del servizio medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Brescia e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6727)

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 dell'8 settembre 1981, l'elenco dei componenti va integrato con il seguente nominativo: « Tenchini dott. Ugo, medico condotto di Nave (Brescia) ».

(6728)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2350 in data 20 giugno 1979 modificato con successivo decreto n. 5757 in data 16 ottobre 1979 con il quale venne bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Canicattì e Favara decreto pubblicato nei modi di legge;

Visto il proprio decreto n. 1576 in data 1° luglio 1981 pubblicato nei modi di legge con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della stessa commissione i cui lavori si sono svolti a Palermo nei giorni 16 e 17 ottobre 1981;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere alla approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Favara e Canicattì e conseguentemente è approvata la seguente graduatoria di merito:

1) Caramazza Diego . . . . punti 175,50 su 240
2) Terrana Biagio » 162,06 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e a quelli di questo ufficio e dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è definitivo.

Agrigento, addì 19 ottobre 1981

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2350 in data 20 giugno 1979 modificato con successivo decreto n. 5757 in data 16 ottobre 1979 con il quale venne bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Canicattì e Favara decreto pubblicato nei modi di legge;

Visto il proprio decreto n. 6426 in data 19 ottobre 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito di concorrenti dichiarati idonei e precisamente:

1) Caramazza Diego . . . punti 175,50 su 240
2) Terrana Biagio . . . » 162,06 »

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria stessa ed in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno dichiarato di concorrere;

Visto il fascicolo del candidato dott. Caramazza Diego primo in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caramazza nato a Favara il 2 ottobre 1938 e residente a Favara Cortile Vita n. 17 è nominato in via di esperimente ufficiale sanitario del comune di Favara.

Il periodo di esperimento è limitato ad un anno in quanto il predetto dott. Caramazza è ufficiale sanitario di ruolo del comune di Aragona.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine suddetto senza giustificato motivo lo stesso sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura a quello di quest'ufficio e dal comune di Favara.

Il presente provvedimento è definitivo.

Agrigento, addì 19 ottobre 1981

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2350 in data 20 giugno 1979 modificato con successivo decreto n. 5757 in data 16 ottobre 1979 con il quale venne bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Canicattì e Favara, decreti pubblicati nei modi di legge;

Visto il proprio decreto n. 6426 in data 19 ottobre 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Canicattì in favore del secondo classificato nella graduatoria di merito stante che il posto di Favara è stato assegnato al primo classificato;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina del vincitore, pur essendo pendente avverso il bando stesso limitatamente per la sede di Canicattì ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale da parte del dott Augello Antonino medico condotto di ruolo con funzioni di ufficiale sanitario che assume di avere diritto al concorso riservato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione da parte dello stesso tribunale amministrativo regionale né ulteriore intervento da parte dello stesso Augello;

Visto il fascicolo del dott. Terrana Biagio secondo classificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Terrana Biagio nato a Favara il 4 gennaio 1951 e domiciliato a Favara via Michelangelo n. 1 è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Canicattì.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

In caso di mancata assunzione entro il termine suddetto senza giustificato motivo lo stesso sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, di quest'ufficio e del comune di Canicattì.

Il presente provvedimento è definitivo.

Agrigento, addì 19 ottobre 1981

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(6628)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. **48**.

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso la presidenza del consiglio regionale è istituita l'anagrafe patrimoniale dei membri del consiglio.

L'ufficio di presidenza del consiglio ne cura l'impianto e il periodico aggiornamento.

Art. 2.

Ogni consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla sua elezione, deve presentare alla presidenza del consiglio una dichiarazione dalla quale risultino lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia debitamente firmata dei modelli che il consigliere regionale è tenuto a presentare annualmente agli uffici delle imposte dirette ai fini fiscali.

Qualora uno dei familiari iscritti nel mod. 740 si opponga, il consigliere regionale lo farà risultare con apposita dichiarazione e si limiterà a presentare i quadri del mod. 740 che lo riguardano.

Ogni consigliere regionale deve presentare annualmente la dichiarazione di cui al presente articolo, debitamente aggiornata, entro il termine previsto dalle norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta al presidente del consiglio.

Ogni cittadino, inoltre, può richiedere al presidente del consiglio, con istanza scritta e motivata, che si accerti la veridicità di quanto dichiarato da un singolo consigliere.

L'istanza deve contenere le generalità e la residenza dell'istante, deve essere sottoscritta con firma autenticata e corredata dei seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici.

Art. 4.

Il presidente del consiglio sottopone l'istanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, all'esame della conferenza dei capi gruppo, che ne verifica la regolarità e l'ammissibilità ai sensi dell'articolo precedente.

Se l'istanza è regolare ed ammissibile, il presidente del consiglio la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o inammissibile la conferenza dei capi gruppo deve motivare la reiezione e il presidente del consiglio provvede a comunicarla per iscritto al presentatore dell'istanza.

Art. 5.

Il consiglio può respingere l'istanza solo con voto palese e la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio regionale, qualora ritenga sufficientemente motivata l'istanza, nomina una commissione speciale di inchiesta composta da cinque consiglieri, di cui due della minoranza, e da tre cittadini scelti tra sei nominativi segnalati dal sindaco del comune di residenza del consigliere sottoposto ad inchiesta che li sorteggia nelle liste dei giudici popolari del proprio comune.

Ai cittadini nominati membri della commissione speciale di cui al comma precedente compete, a carico dell'amministrazione regionale, lo stesso trattamento previsto dalla legislazione statale vigente per i giudici popolari di corte di assise di primo grado.

Art. 6.

La commissione speciale d'inchiesta procede a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal consigliere nei cui confronti viene effettuata l'indagine.

Dell'esito dell'inchiesta viene redatta, a cura della commissione, relazione scritta e documentata, che deve essere trasmessa al presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio regionale.

Qualora l'inchiesta non possa concludersi con un documento esauriente e probatorio per effetto della mancata collaborazione del consigliere che ne è l'oggetto, la commissione provvede a redigere un documento informativo finale di cui viene data lettura pubblica nella prima seduta successiva del consiglio da parte del presidente del consiglio stesso. Analoga comunicazione viene data dei nominativi dei consiglieri inadempienti all'obbligo di presentare la denuncia nei termini di cui alla presente legge.

Qualora i fatti accertati dalla commissione speciale d'inchiesta possono costituire reato, l'intera documentazione relativa all'inchiesta deve essere trasmessa, a cura del presidente del consiglio, alla magistratura e ai competenti uffici finanziari dello Stato.

La documentazione acquisita dovrà essere in ogni caso trasmessa agli uffici finanziari dello Stato nel caso che questi ne facciano richiesta.

Resta ferma la facoltà del consiglio di nominare commissioni d'inchiesta sull'operato di singoli consiglieri sulla base del vigente regolamento interno.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'art. 2 deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. **49**.

Concessione di un contributo straordinario al consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1981, un contributo straordinario di L. 100.000.000 a favore del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 30260 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 30260 (di nuova istituzione). — Contributi per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex . . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 50.

Interventi per la tutela del patrimonio boschivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi è autorizzata, per l'anno 1981 e seguenti la spesa di L. 50.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 28900 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981 e suoi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 si provvede per lo esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento).

Per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al programma 2.2.1.7 « Forestazione e difesa dei boschi ». Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento . . L. 50.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 28900. — Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 51.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del « consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud », con sede in comune di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, con sede in comune di Saint-Vincent, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, fino alla concorrenza massima di L. 320.000.000, per la stipulazione di un mutuo integrativo di L. 248.000.000, da contrarre dal consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione dell'ultimo tronco del Ru Courtaud.

La garanzia è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale Ru Courtaud, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso lo Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale, è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 2.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050: « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981.

Per gli anni 1982-83 con le disponibilità relative a « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1981-83.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 2.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . L. 2.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, approvato con legge regionale n. 17 del 23 marzo 1981 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 51: garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud con sede in comune di Saint-Vincent.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 52.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario Doues-Champillon-Conca di By, con sede in comune di Doues.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Doues-Champillon-Conca di By, con sede in Doues, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, fino alla concorrenza massima di L. 420.000.000 per la stipulazione di un mutuo integrativo di L. 322.440.000, da contrarre dal consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto rurale nei comuni di Ollomont, Doues e Allein.

La garanzia è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto rurale nei comuni di Ollomont-Doues-Allein, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso agevolato con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

all'impegno, da parte dell'istituto mutuante, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale, è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge in annue L. 2.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050: « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 ».

Per gli anni 1982-83 con le disponibilità relative a « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1981-83.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . . L. 2.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 2.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, approvato con legge regionale n. 17 del 23 marzo 1981 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 52:

garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del consorzio di miglioramento fondiario Doues-Champillon-Conca di By con sede in comune di Doues.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 53.
Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta riconosce i giochi tradizionali valdostani denominati « fiolet », « palet », « rebatta » e « tsan » quale espressione sportiva e culturale della popolazione valdostana e pertanto ne favorisce lo sviluppo, d'intesa con le rispettive associazioni, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

I giochi tradizionali « fiolet, « palet », « rebatta » e « tsan » sono organizzati in sezione sportive locali facenti capo alle rispettive associazioni regionali; l'attività sportiva nel suo complesso è controllata, coordinata e diretta dalla « Federachon di sport de noutra tera » (Federazione sport popolari valdostani), organismo costituito dai dirigenti delle singole associazioni regionali.

Titolo II

Art. 3.

Le associazioni, in collaborazione con la Federazione, hanno il compito di reperire e formare istruttori in grado di trasmettere, in modo particolare ai giovani, gli elementi generali e le tecniche proprie di ogni attività sportiva popolare. Il compito di istruttore non può avere carattere di professionalità.

Art. 4.

Nelle scuole della Regione di ogni ordine e grado gli istruttori di sport popolari possono essere utilizzati, nell'ambito delle attività collaterali di tipo ludico e ricreativo-sportivo e previa richiesta degli organi scolastici competenti, come collaboratori degli insegnanti titolari.

Titolo III

Art. 5.

La Regione programma e realizza campi per i giochi tradizionali, d'intesa con i comuni, le comunità montane e le associazioni sportive. Gli oneri per il reperimento delle aree e per la costruzione dei campi di gioco inseriti nei programmi a livello regionale fanno carico al bilancio della Regione.

Qualora detti campi vengano realizzati su iniziativa dei comuni o delle comunità montane, la Regione può concedere contributi in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell'opera.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti spettano alle sezioni sportive locali.

Le spese di manutenzione straordinaria, rifacimento e miglioramento degli impianti sono a totale carico della Regione per gli impianti da essa realizzati; per gli impianti realizzati su iniziativa degli enti locali le spese predette possono essere ammesse a contributo regionale nella misura massima del 70%.

Le spese derivanti dall'applicazione del 1° comma e del 2° e 4° comma del presente articolo graveranno rispettivamente sui capitoli 47650 « Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive, legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 » e 47700 « Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive, legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 » del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 33.

Art. 6.

I campi di gioco sono aperti a tutti coloro che, individualmente o in gruppo, necessitano di spazio per esercitare attività sportive e ludico-motorie; la loro utilizzazione è regolata da disposizioni fissate dalle sezioni locali e approvate dalle rispettive associazioni regionali e dalla Federazione.

Titolo IV

Art. 7.

Gli iscritti alle associazioni degli sports popolari valdostani fruiscono dei benefici derivanti dalla legge regionale del 13 maggio 1980, n. 19, sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 8.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Federazione sottopone al controllo dell'assessorato del turismo il rendiconto relativo all'anno solare antecedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

La Regione può, in qualsiasi momento, controllare i registri contabili delle associazioni. Qualora venga individuato un impiego dei contributi concessi non coerente alle finalità indicate nella presente legge, la Regione richiede la restituzione dei contributi medesimi ovvero ne sospende in tutto od in parte l'erogazione.

Art. 9.

La Federazione e le associazioni degli sports popolari valdostani percepiscono, per lo svolgimento della loro attività ordinaria, contributi ai sensi della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, « Interventi a favore dello sport », e successive modificazioni, in misura percentuale globalmente non inferiore all'attuale.

Al fine di consentire l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge è inoltre assegnata alla Federazione una ulteriore somma annua in misura pari al 3% dello stanziamento recato dal cap. 47500 (Interventi per attività sportive) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e dai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Le spese derivanti dall'applicazione del secondo comma del presente articolo graveranno sul capitolo 37200 « Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro-loco, ente ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero » del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, articolo 12 lettera *c*).

A decorrere dal 1982 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 e dal secondo comma del presente articolo saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 54.
Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicaps residenti in Valle di Aosta. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo nei riguardi di ogni altro intervento contemplato da altre leggi regionali e statali.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini indicati al precedente art. 1, la Regione assegna contributi finanziari:

a) ai comuni, singoli o consorziati, e alle comunità montane che promuovono, facilitano e sostengono finanziariamente

l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo, sul loro territorio, di aziende, singole o associate, che accolgano fra il personale dipendente lavoratori portatori di handicaps;

b) alle aziende artigiane, commerciali, turistiche, agricole ed industriali con soci o lavoratori dipendenti aventi una diminuzione permanente delle capacità lavorative superiore ai due terzi e non occupati in attività lavorative ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 3.

I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane che intendono beneficiare delle sovvenzioni previste per le iniziative indicate all'art. 2, lettera *a*), devono farne richiesta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella suddetta richiesta debbono essere indicati:

il tipo dell'intervento predisposto;

l'ammontare dell'intervento finanziario stabilito a favore dell'azienda;

l'ubicazione dell'azienda;

l'attività produttiva realizzata dall'azienda;

il numero delle persone occupate nell'azienda;

il numero, le caratteristiche e le condizioni socio-economiche dei portatori di handicaps da occupare nell'azienda;

il sostegno di cui i portatori di handicaps occupati usufruiscono o abbisognano dentro e fuori dell'azienda.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, accertata la rispondenza dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell'80% della somma ritenuta ammissibile.

Art. 4.

Le sovvenzioni alle aziende di cui alla lettera *b*) del sopracitato art. 2, volti a sopperire sia alle conseguenze della minore capacità produttiva del soggetto portatore di handicap sia a integrare gli oneri per l'assistenza allo stesso sul posto di lavoro, sono determinati, prima dell'assunzione del portatore di handicap, da apposita commissione, nominata dalla giunta regionale, composta da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante designato dalle associazioni degli invalidi civili, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dell'azienda e, quando se ne ravvisi la necessità, da un familiare del portatore di handicap interessato. L'entità del contributo non può comunque essere superiore al 60% della retribuzione lorda e degli afferenti oneri riflessi previsti per uguali prestazioni di lavoro di lavoratore non portatore di handicap.

Art. 5.

Le aziende che intendono assumere portatori di handicaps e quindi beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2 della presente legge, devono inoltrare specifica richiesta alla Regione indicando:

il tipo dell'azienda e la sua ubicazione;

l'attività produttiva realizzata;

il numero delle persone occupate nell'azienda;

il numero, le caratteristiche e le condizioni socio-economiche dei portatori di handicaps che si intende occupare;

la data presunta di assunzione e l'ammontare della retribuzione che sarà assegnata ad ogni singolo portatore di handicap;

il livello di professionalità dei portatori di handicaps e il posto di lavoro da assegnare;

il sostengo di cui i portatori di handicaps abbisognano e di cui potranno usufruire nell'azienda.

La domanda di contributo, da rinnovarsi annualmente, deve essere vistata dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

La giunta regionale accerta la rispondenza della richiesta alle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e, tenuto conto di quanto indicato dalla commissione di cui al precedente art. 4, provvede alla liquidazione delle relative sovvenzioni alle singole aziende richiedenti.

Art. 7.

I servizi socio-sanitari presenti sul territorio, promuovono ed attuano interventi idonei ad assicurare ogni assistenza utile per l'inserimento all'attività lavorativa del portatore di handicap, per il suo adattamento all'ambiente di lavoro e per l'adeguamento di quest'ultimo alle sue esigenze psico-fisiche e sociali.

Art. 8.

Nei cantieri di lavoro istituiti e gestiti dalla Regione, da singoli comuni o consorzi di comuni e dalle comunità montane per ricerche archeologiche, per il rimboschimento o per le altre attività agricole, per la costruzione e manutenzione di strade forestali e turistiche, un terzo dei posti disponibili è riservato a persone portatrici di handicaps che non possono essere occupate in attività lavorative ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nelle assunzioni di cui sopra, hanno a loro volta la precedenza assoluta i portatori di handicaps residenti nelle località sede dei cantieri sopracitati.

Art. 9.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane che istituiscono i cantieri di cui all'art. 8, possono usufruire di contributi finanziari della Regione nella misura uguale a quella indicata nell'art. 4 per le aziende private.

Art. 10.

Per la richiesta dei contributi di cui al precedente art. 9, i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane adottano le stesse procedure indicate per le aziende all'art. 5.

Per la ripartizione e liquidazione ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane dei contributi di cui sopra, la Regione segue i criteri e le procedure fissati all'art. 6 della presente legge.

Art. 11.

L'assessorato regionale alla pubblica istruzione, in collaborazione con l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, effettua annualmente una indagine quantitativa, qualitativa e attitudinale dei soggetti portatori di handicaps che vengono dimessi dalla scuola dell'obbligo.

Tale indagine dovrà fornire gli elementi necessari per la scelta, dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

Per agevolare e sostenere gli inserimenti lavorativi di cui ai precedenti articoli, la Regione autonoma della Valle d'Aosta, tenuto conto degli elementi forniti dall'indagine conoscitiva di cui all'articolo precedente, sentiti i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende interessate, predispone e gestisce appositi corsi di formazione professionale per portatori di handicaps.

La Regione si avvale per il finanziamento di detti corsi anche di contributi statali e di organizzazioni internazionali.

Art. 13.

I comuni singoli o associati e le comunità montane conformano i loro piani dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni, per assicurare ogni forma di supporto all'inserimento lavorativo dei cittadini handicappati e l'adattamento all'ambiente di lavoro.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 55.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 56.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1981, a' sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 57.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. per esigenze di cassa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in considerazione della necessità di mantenere l'attuale tasso di occupazione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. ed in via eccezionale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. di Gignod, fino alla concorrenza massima di lire 800 milioni, a garanzia di finanziamenti da contrarre dalla predetta società con uno o più istituti di credito, per esigenze di cassa.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito di cui al comma precedente e avrà durata biennale a decorrere al 1° luglio 1981.

Art. 2.

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il debitore dovrà impegnarsi:

1) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la giunta regionale riterrà opportuno disporre;

2) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi alle operazioni creditizie di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere gli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al consiglio regionale, nel caso la società non ottemperi alle condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

L'eventuale onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1981 derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.000.000 graverà sul cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso « Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - legge regionale 1° aprile 1957, n. 7 » e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 5.00.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » - settore oneri non ripartibili della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 - allegato 7 - della legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 e per l'esercizio 1982 con le disponibilità relative ad oneri non ripartibili 3.2 altri oneri non ripartibili.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . . L. 5.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . . L. 5.000.000

Art. 6.

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1981 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 57

« Garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. per *esigenza di cassa* ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 58.

Modificazione della pianta organica del personale dell'assessorato delle finanze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato delle finanze di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 sono aggiunti due nuovi posti di primo segretario - capo servizio (qualifica vice dirigenziale, ruolo del personale amministrativo).

Art. 2.

All'elenco degli uffici dell'assessorato delle finanze di cui all'allegato *B*) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 modificata dall'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 32 è aggiunto l'ufficio finanza locale.

Art. 3.

Per la nomina al posto di primo segretario capo servizio dell'ufficio finanza locale è prescritto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio oppure in scienze politiche ad indirizzo politico-economico.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 30.000.000 graverà sul cap. 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede per l'anno 1981 mediante maggiore entrata di pari somma già accertata al cap. 01500 del bilancio regionale per l'esercizio stesso.

Per gli anni 1982 e 1983 la copertura è assicurata dal normale incremento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065, già accertata nell'esercizio 1981.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di bilancio.

Art. 6.

Al bilancio della Regione per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 01500. — Quote fisse di ripartizione delle entrate erariali previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . L. 30.000.000

Al bilancio pluriennale 1981-83 per gli anni 1982-1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione

Categoria 2ª - Compartecipazione di tributi erariali

anno 1982	L. 30.000.000
anno 1983 . . .	L. 30.000.000
Totale . . .	L. 60.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Spese di funzionamento istituzionale

1.2. Personale regionale anno 1982 . . .	L. 30.000.000
anno 1983 . . .	L. 30.000.000
Totale .	L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 59.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. 60.

Rifinanziamento per l'anno 1981, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 23, 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi con fidi fra gli artigiani, gli industriali e i commercianti della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1981, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo di quattro punti, del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed i consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di lire 382 milioni, così ripartito:

1) L. 29 milioni al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

2) L. 215 milioni al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

3) L. 138 milioni al consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978 n. 25.

Art. 2.

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi nel corso dell'anno 1981 e precedenti saranno riutilizzate nell'anno 1981 e successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere di L. 382 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35750, 36600, 36900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 382.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 35750. — Contributo al consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta . . L. 215.000.000

Cap. 36600. — Contributi al consorzio garanzia fidi tra gli artigiani dell'associazione artigiani . . . . L. 29.000.000

Cap. 36900. — Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti della Valle d'Aosta L. 138.000.000

Totale . . . L. 382.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. **61.**

Disposizioni di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59, è inquadrato, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° gennaio 1981, nelle qualifiche e nei livelli funzionali previsti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, secondo quanto disposto dai seguenti commi.

Il personale con la qualifica di collaboratore è inquadrato nella qualifica vice-dirigenziale di cui all'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Il personale con le qualifiche di assistente coordinatore e di assistente è inquadrato, con la qualifica di segretario, nel 5° livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Il personale con la qualifica di archivista dattilografo è inquadrato con la qualifica di coadiutore, nel 4° livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. E' escluso dall'inquadramento il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia effettuato la richiesta di cui all'art. 10, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere bandito il concorso interno per la copertura del posto di direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria. A tale concorso può partecipare anche il personale di cui al precedente articolo con la qualifica vice-dirigenziale, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e che abbia esercitato in via esclusiva ed in modo continuativo per almeno sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compiti dirigenziali nella amministrazione della Regione.

Il concorso, per titolo ed esami, consisterà in:

a) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:

diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento sanitario nazionale e regionale;

organizzazione sanitaria italiana, regionale ed internazionale;

ordinamento della Regione Valle d'Aosta;

b) una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte nonchè sulle seguenti materie:

economia e pianificazione sanitaria;

legislazione nazionale e regionale sanitaria e socio-assistenziale.

Le prove anzidette sono precedute da una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese consistente in una conversazione.

Agli atti necessari per l'espletamento del concorso di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina al posto di dirigente dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 3.

Al fine degli inquadramenti disposti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze operative dei servizi ed uffici dell'amministrazione regionale, nonchè dei compiti espletati dal personale interessato e del contenuto di professionalità delle qualifiche attribuite, nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati *A* e *C* della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Assessorato della sanità ed assistenza sociale:

un posto di direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

un posto di vice-direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica vice-dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

due posti di segretario (5° livello, ruolo del personale amministrativo);

un posto di coadiutore (4° livello, ruolo del personale amministrativo).

Assessorato del turismo, antichità e belle arti:

un posto di segretario (5° livello, ruolo del personale amministrativo).

Art. 4.

Nell'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 è aggiunto l'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria.

Art. 5.

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge è riconosciuta per intero a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

Qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica o livello risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica.

Art. 6.

Al personale di cui alla presente legge, iscritto a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle del personale dell'amministrazione regionale, per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso l'ente di provenienza si applica l'art. 6 della legge dello Stato, 7 febbraio 1979, n. 29.

A tale personale, previa intesa con l'ente previdenziale interessato, è data altresì la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso l'ente di provenienza.

L'opzione deve essere esercitata entro i termini concordati con l'ente di cui al comma precedente e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento di inquadramento di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 7.

L'onere di L. 80.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per il 1981 mediante aumento di pari importo delle entrate di cui al cap. 300 già accertato sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981;

per gli anni 1982-83 con il previsto incremento delle entrate provenienti dallo stabilimento speciale di Saint-Vincent.

Per gli anni successivi, l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 00300. — Tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent . L. 80.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . L. 80.000.000

Al bilancio pluriennale 1981-83, per gli anni 1982-83, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria 1ª - Tributi propri

anno 1982	L. 80.000.000
anno 1983	» 80.000.000
	L. 160.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Spese di funzionamento istituzionale
1 - 2 - Personale regionale

anno 1982	L. 80.000.000
anno 1983	» 80.000.000
	L. 160.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dalla Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. **62**.

Contributi in conto interessi al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Integrazione della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, per l'anno 1981, l'abbattimento del tasso di interesse concordato tra il consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta e gli istituti di credito, di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, fino ad un massimo di quattro punti percentuali.

Art. 2.

E' autorizzato, per gli anni 1981, 1982 e 1983, l'abbattimento del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, nella misura di sette punti percentuali.

Art. 3.

Per i finanziamenti delle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti, il consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta può impiegare le somme, non utilizzate dal consorzio stesso negli anni precedenti, di cui all'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 53 ed all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 52.

Le somme stanziate per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, che non risultino esser state utilizzate nel corso dell'esercizio di competenza, possono essere destinate a integrare il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*) della medesima legge 16 giugno 1978, n. 22.

Art 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1981, n. **63**.

Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti fissati dalla presente legge, interviene in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente nella Regione, nonchè degli emigrati che continuano la loro attività all'estero e che siano proprietari di case nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2.

L'iniziativa regionale è diretta:

a) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento della casa da parte degli emigrati che rientrino definitivamente nella Regione;

b) a favorire l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione in proprietà ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per motivi occasionali o per soggiorni temporanei o casi simili.

Art. 3.

Agli emigrati che rientrino definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di immobili ad uso di abitazione di tipo economico e popolare, previsti dall'art. 2 della legge regionale del 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi per un importo non superiore a L. 16.000.000, per una durata di anni venti, ed a un tasso a carico del beneficiario non inferiore a quello previsto per l'erogazione di mutui nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 5.

Non possono beneficiare dei mutui agevolati per l'acquisizione di immobili i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano il coniuge proprietario, nel territorio della Regione, di una abitazione sufficiente alle esigenze familiari.

Art. 6.

Agli emigrati che rientrino in Valle per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili potranno essere concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di abitazione in proprietà.

Art. 7.

I mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi per un importo fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione dell'immobile, di importo non superiore a lire 16 milioni, da rimborsare nel periodo massimo di 20 anni ed a un tasso non inferiore a quello praticato ai beneficiari dei mutui di cui all'art. 5, punto 2), capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

I proprietari che hanno usufruito del contributo regionale dovranno osservare:

nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 30 novembre 1965;

nei casi previsti dalla lettera *b*) dello stesso art. 2, le disposizioni indicate all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.

Art. 8.

Per la concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.

Art. 9.

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai venti anni, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a tre anni consecutivi.

Sono da considerarsi parimente emigrati i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrato ai sensi del precedente comma.

La permanenza all'estero di cui al primo comma del presente articolo, deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti.

Art. 10.

Per gli scopi e le finalità della presente legge, è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1981, la spesa di L. 25.000.000.

Tale spesa è così ripartita:

concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art. 4, L. 15.000.000;

concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art. 7, L. 10.000.000.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte:

per l'anno 1981 mediante un aumento delle entrate di pari importo già accertate al cap. 300 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso;

per gli anni 1982 e 1983 si fa fronte alla copertura con l'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint-Vincent;

per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 12.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300. — Canone di concessione del Casinò di Saint-Vincent . . . . L. 25.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 25260 (nuova istituzione). — Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore degli emigrati (limite d'impegno)
legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 . . . L. 25.000.000

Al bilancio di previsione pluriennale 1981-83, per gli anni 1981-83 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Titolo I (entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione)

Categoria 1ª: tributi propri:

anno 1982	L. 25.000.000
anno 1983	» 25.000.000
	L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.1. (assetto del territorio e tutela ambientale)
Programma 2.2.1.2. (interventi per l'edilizia abitativa):

anno 1982	L. 25.000.000
anno 1983	» 25.000.000
	L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1981

ANDRIONE

(6502)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 66.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento per assestamento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *ottobre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 67.
Recupero economie per effetto dei residui di stanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rendere immediatamente utilizzabili disponibilità di bilanci di precedenti esercizi finanziari, non altrimenti spendibili in tempi medio-brevi, gli importi dei seguenti capitoli di spesa — relativi a residui di stanziamento per contributi in annualità od in conto interessi correlati a mutui tutt'ora in corso di perfezionamento — sono eliminati dal conto dei resti e concorrono a determinare, quali economie, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1980:

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale definisce con propri decreti le nuove decorrenze per gli anni successivi dei contributi di cui al precedente articolo con riferimento alla data di inizio dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti cui sono devoluti i contributi stessi per conto degli enti locali beneficiari.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1981

DE FEO

(*Omissis*).

(6739)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813240)